

Attualità

È ora di fare i conti con l'ultimo degli acconti: quello Iva 2016

23 Dicembre 2016

Per il versamento, è necessario il modello F24, da presentare in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi

Thumbnail
Image not found or type unknown

Si inserisce tra una festa e l'altra l'ultimo degli anticipi d'imposta 2016: è l'acconto Iva e va versato entro martedì 27 dicembre. Devono pagarlo tutti i titolari di "partita", con diverse eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, gli enti pubblici quando esercitano attività rilevanti per l'Iva (ad esempio, l'erogazione di acqua, luce e gas da parte dei comuni) e, come vedremo, qualche altra tipologia.

La misura dell'acconto

Le variabili che influiscono sulla determinazione dell'importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l'analitico.

Quando la preferenza cade sul **metodo storico**, che è il più selezionato perché a basso rischio, l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato - o che avrebbe dovuto essere effettuato - per il mese di dicembre o l'ultimo trimestre dell'anno scorso.

In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d'imposta risultante:

- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015, per i contribuenti mensili
- dalla dichiarazione annuale Iva o dal modello Unico 2016, per i trimestrali

- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno scorso, per i trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Se, invece, si sceglie il **metodo previsionale**, il sentiero è meno sicuro, poiché l'operazione di calcolo prende le mosse da un'ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d'affari minore rispetto all'anno precedente. L'ammontare dell'acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall'ultima liquidazione periodica 2016 o dalla dichiarazione annuale.

Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2016 è uguale all'88 per cento.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del **metodo analitico**, la percentuale dell'acconto sale al 100% dell'imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2016, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell'ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d'imposta accumulato fino a quella data.

E se cambia la periodicità...

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2015:

- da trimestrale a mensile, il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari a un terzo dell'imposta a debito risultante dalla dichiarazione annuale per il 2015
- da mensile a trimestrale, l'anticipo dell'88% va determinato in base alla somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015.

I "sollevati"

Ricordiamo, innanzitutto, che il primo motivo di esonero dal versamento dell'anticipo è il mancato superamento della soglia dei 103,29 euro di debito.

Detto ciò, oltre ai contribuenti accennati in premessa, l'adempimento non entra nell'agenda di chi non possiede i dati necessari per effettuare il calcolo, come i contribuenti che:

- hanno aperto la partita Iva nel 2016

- hanno cessato la loro attività entro il 30 novembre di quest'anno, se contribuenti mensili, o il 30 settembre, se trimestrali
- hanno chiuso il periodo precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
- prevedono di chiudere la contabilità Iva per l'anno interessato con una eccedenza detraibile di imposta
- hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento
- sono nel regime dei "nuovi minimi" o nel nuovo regime forfetario
- sono produttori agricoli
- esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
- sono associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e le pro loco, in regime forfetario
- in qualità di imprenditori individuali, hanno affittato la loro unica azienda, entro il 30 settembre, se trimestrali, o se lo hanno fatto entro il 30 novembre, quando mensili, a condizione che non esercitino altre attività rilevanti per l'Iva.

Il lato pratico

Il versamento dell'acconto va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.

Nel modello vanno riportati i codici tributo:

- **6013**, per i contribuenti mensili
- **6035**, per quelli trimestrali.

L'anno di riferimento da indicare è il 2016.

A questo punto, è utile aver presente che quanto versato potrà essere sottratto dall'imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2017), al quarto trimestre 2016 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2017), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2016 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2017).

Più attività, più contabilità, più liquidazioni

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d'imposta. Fatto questo, l'anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Infine, l'ammontare dell'anticipo e il metodo adottato per la sua determinazione, dovranno essere inseriti in un apposito spazio del modello Iva 2017.

di

Paola Pullella Lucano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/e-ora-fare-conti-lultimo-degli-acconti-quello-iva-2016>